

Codice A1414E

D.D. 2 ottobre 2026, n. 632

C.D.C. Centro Polispecialistico Privato S.p.A.: nulla osta all'installazione e all'uso in regime esclusivamente privato di apparecchiatura a risonanza magnetica "settoriale" per uso diagnostico da 0,25 Tesla, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso il poliambulatorio sito in via Torino n. 53 a Biella (BI).



ATTO DD 632/A1414E/2026

DEL 02/10/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari

OGGETTO: C.D.C. Centro Polispecialistico Privato S.p.A.: nulla osta all'installazione e all'uso in regime esclusivamente privato di apparecchiatura a risonanza magnetica "settoriale" per uso diagnostico da 0,25 Tesla, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, presso il poliambulatorio sito in via Torino n. 53 a Biella (BI).

Con nota del 04 maggio 2026, acquisita al protocollo regionale n. 11676/A1414E del 08.05.2026, l'ing. Federica Bellacicco, in qualità di Legale Rappresentante della società "C.D.C. Centro Polispecialistico Privato S.p.A.", con sede legale in via Fabro 10/12 a Torino (TO), CF e P.IVA 03954980011- gruppo IVA 13661780968, ha depositato la domanda di "nulla osta" all'installazione e all'uso di apparecchiatura a risonanza magnetica "settoriale" da 0,25 Tesla per uso diagnostico presso il poliambulatorio sito in via Torino n. 53 a Biella (BI) corredandola dalla relativa dichiarazione di conformità agli "standard" previsti dal D.M. 2 agosto 1991 e del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, ora contenuti nel DM 14 gennaio 2021.

Il progetto in istanza, successivamente integrato con protocollo regionale n. 20869/A1414E del 08.09.2026 mediante l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria n. 5/I/2026 rilasciata dal Sindaco della Città di Biella in data 02 settembre 2026, comprensiva della Diagnostica per Immagini di I livello, prevede l'installazione dell'apparecchiatura a risonanza magnetica ad uso diagnostico, prodotta da "Esaote S.p.A." modello "S-Scan" con magnete permanente da 0,25 Tesla, identificativo BD/RDM: 4352 – CND: Z11050101 Tomografi Settoriali (per esami tomografici delle estremità).

Preso atto che,

sono stati individuati il medico responsabile della struttura sanitaria in cui si intende installare l'apparecchiatura, il medico responsabile della gestione medica dell'apparecchiatura, attribuendo entrambi gli incarichi al dott. Stefano Debernardi con qualifica di Medico Radiologo, e l'esperto responsabile della sicurezza dell'impianto: dott. Danilo Santuari – Qualifica: Dottore in Fisica;

il Legale Rappresentante della società C.D.C. Centro Polispecialistico Privato S.p.A., titolare del

poliambulatorio sito in via Torino n. 53 a Biella (BI), è autorizzato all'esercizio dell'attività specialistica di Diagnostica per Immagini di I livello con autorizzazione sanitaria numero n. 5/I/2026 rilasciata dal Sindaco della Città di Biella in data 02 settembre 2026;

sono state definite le procedure previste per l'espletamento della sorveglianza sanitaria sui lavoratori autorizzati all'ingresso nel sito RM ai sensi del DM 14 gennaio 2021.

Visto l'art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, così come modificato dalla Legge 7 agosto 2016, n. 160 – art. 21 bis, in cui si dispone che *“le apparecchiature R.M. "settoriali" - dedicate, cioè, agli arti -, utilizzando elettromagneti e/o magneti permanenti o misti, con valori di campo statico di induzione magnetica non superiori a 0,5 Tesla, non sono soggette a autorizzazione all'installazione ed all'uso. Le predette apparecchiature possono essere installate in tutte le strutture sanitarie pubbliche o private, comprese quelle non dotate del servizio di radiologia diagnostica. Le apparecchiature operano sotto la responsabilità di uno specialista medico radiologo, il quale dovrà garantire il rispetto delle seguenti norme minime di sicurezza”*;

visto il DM 14 gennaio 2021 recante: *“Determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica e individuazione di altre tipologie di apparecchiature a risonanza magnetica non soggette ad autorizzazione”* che, nell'art. 2, dispone *“le apparecchiature a risonanza magnetica di nuova generazione, con campo magnetico non superiore a 0,5 Tesla e con magneti non superconduttore, destinate all'esecuzione di esami diagnostici per lo studio delle grandi e piccole articolazioni degli arti (spalla, gomito, polso, mano, anca, ginocchio, caviglie e piede) e della biomeccanica vertebrale (in clino ed in ortostasi) non sono soggette ad autorizzazione”*;

considerato il punto H) APPARECCHIATURE RM SETTORIALI del sopra citato decreto in cui si stabilisce che *“fermo restando quanto disposto in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, nel caso di APPARECCHIATURE RM SETTORIALI è prevista comunque l'applicazione di tutti gli standard di sicurezza, ove applicabili. In particolare, devono intendersi del tutto validi i compiti e gli obblighi relativi alle problematiche di sicurezza e protezione, compresa la necessità della nomina formale del MEDICO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA CLINICA E DELL'EFFICACIA DIAGNOSTICA DELL'APPARECCHIATURA RM e dell'ESPERTO RESPONSABILE DELLA SICUREZZA IN RM, nonché l'obbligo della comunicazione di avvenuta installazione”*;

vista la DGR del 20 dicembre 2019, n. 35-792 di aggiornamento del procedimento di autorizzazione all'installazione e all'uso di apparecchiature a risonanza magnetica non superiore a 4 Tesla per uso diagnostico sul territorio regionale a seguito dell'art. 21 bis della L. 160 del 0.08.2016 e del DM 10.08.2018, nella parte relativa alle apparecchiature a risonanza magnetica non soggette ad autorizzazione;

considerato che la società C.D.C. Centro Polispecialistico Privato S.p.A. risulta essere una struttura che opera esclusivamente in regime privato, la proposta di installazione dell'apparecchiatura a risonanza magnetica rispetta i vincoli di compatibilità dell'installazione riguardo alla programmazione regionale disposti dalla DGR n. 24-5147 del 28.12.2012 e successiva nota del 4 marzo 2013 prot. n. 6704/DB201.

Ritenuto opportuno, sulla base delle motivazioni sopra esposte, esprimere “nulla osta” al Legale Rappresentante della società “C.D.C. Centro Polispecialistico Privato S.p.A.” all'installazione, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, e all'utilizzo in regime esclusivamente privato dell'apparecchiatura a risonanza magnetica “settoriale” ad uso diagnostico, prodotta da “Esaote

S.p.A.” modello “S-Scan” con magneti permanente da 0,25 Tesla presso i locali del poliambulatorio sito in via Torino n. 53 a Biella (BI).

Tutto quanto sopra premesso e considerato, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D.M. Sanità 2 agosto 1991;
- D.M. 14 gennaio 2021;
- D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542;
- D.G.R. 20 dicembre 2019, n. 35-792;
- D.G.R. 28 dicembre 2012, n. 24-5147;
- articoli 17 e 18 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

DETERMINA

1. di esprimere “nulla osta” al Legale Rappresentante della società “C.D.C. Centro Polispecialistico Privato S.p.A.” all’installazione, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542, e all’utilizzo in regime esclusivamente privato dell’apparecchiatura a risonanza magnetica “settoriale” ad uso diagnostico, prodotta da “Esaote S.p.A.” modello “S-Scan” con magneti permanente da 0,25 Tesla presso i locali del poliambulatorio sito in via Torino n. 53 a Biella (BI);

2. di far carico al Legale Rappresentante della società indicata al punto precedente di attenersi alle procedure di inizio attività e gestione stabilite nella DGR 20 dicembre 2019, n. 35-792 nonché alle norme e procedure attualmente vigenti per qualsiasi ipotesi di modifica, implementazione, sostituzione di apparecchiatura;

3. di demandare la Commissione di Vigilanza sulle Strutture sanitarie private dell'ASL competente per territorio alla vigilanza e controlli in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 7 del DPR 8 agosto 1994, n. 542.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010 n. 22.

Il Funzionario estensore
dott. Antonio TRICARICO

LA DIRIGENTE (A1414E - Rapporti con erogatori sanitari e socio-sanitari)
Firmato digitalmente da Mirella Angaramo

